

Codice A18170

D.D. 16 febbraio 2015, n. 368

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Foglizzo (TO) per la realizzazione di interventi selvicolturali nel territorio comunale - localita' Viprera.

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 22913 (prot. n° 772/DA18170 del 11/12/2014), inviata dal Comune di Foglizzo Via Castello, 6 - 10090 FOGLIZZO (TO), a firma del responsabile tecnico comunale, Geom. Carlo Schizzerotto, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Dr. For. Paolo Piatti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 457;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Foglizzo (TO), foglio 24 - particella 2, 22 e 26 e foglio 26 - particella 1, per una superficie pari a 6,1971 ha si configura come una ceduzione in robinieto;

CONSIDERATO che la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di Aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento forestale;

CONSIDERATO che parte delle superficie interessata dall'intervento ricade all'interno della fascia A del PAI;

VISTA la nota prot. n. 4065/DA18170 del 23/12/2014 con cui è stato richiesto al Settore decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino un parere ai fini idraulici in merito alla realizzazione degli interventi proposti ricadenti in parte nella fascia A del PAI;

VISTA la nota n. 3470/DA18040 del 22/01/2015 del Settore decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino con cui è espresso parere positivo alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori e, in particolare del sopralluogo effettuato il 16/12/2014, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare gli interventi;

VISTO il verbale del 05/02/2015 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, Dott. Gabriele Peterlin;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il richiedente Comune di Foglizzo, Via Castello, 6 - 10090 FOGLIZZO (TO), rappresentato dal responsabile tecnico comunale, Geom. Carlo Schizzerotto, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 22913 ricevuta in data 11/12/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Foglizzo (TO), foglio 24 - particella 2, 22 e 26 e foglio 26 - particella 1, per una superficie pari a 6,1971 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la realizzazione di via d'esbosco (art. 52).

L'intervento dovrà inoltre essere realizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini